



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **107**

in data **03/06/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **03 - tre** - del mese **giugno** alle ore **09:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI "SHARING" A FLUSSO LIBERO ("FREE FLOATING") DI MONOPATTINI A PREVALENTE PROPULSIONE ELETTRICA

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	NO
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la mobilità urbana rappresenta per l'Unione Europea un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile;
- la Commissione Europea ha adottato il Libro verde "Verso una nuova cultura della mobilità urbana" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- la strategia di promozione e utilizzo sempre più esteso di veicoli a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico è stata fortemente riaffermata nella recente Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 144 sul: "Libro Bianco 2050. Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti. Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile".

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna, come ribadito dall'atto di indirizzo politicoogg. n. 8496 del 19/06/2019, ritiene che la micromobilità elettrica possa rientrare nei sistemi di mobilità e trasporto sostenibile e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in coerenza con l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti in ambito urbano fissato dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017.

Visti:

- l'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che introduce di fatto la possibilità per i Comuni di attivare una sperimentazione per la circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
- il Decreto Ministeriale 4 giugno 2019, n. 229, recante "Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica", con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sopracitata sperimentazione su determinate aree pubbliche di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel;
- la Legge 27 dicembre 2019, n.160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'articolo

- 1, comma 75, stabilisce che i soli monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, sotto determinate condizioni tecniche, sono equiparati ai velocipedi;
- la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto “Decreto Milleproroghe 2020”) ha introdotto l’art. 33- bis, denominato “monopattini elettrici”, nel succitato decreto-legge n.162, definendo alcuni rilevanti elementi di novità in relazione al tema dei dispositivi di micromobilità elettrica, sinteticamente espressi come segue:
 - al comma 1) viene prorogato il termine di conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
 - al comma 2) si prevede la sostituzione del succitato comma 75 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019 introducendo una più specifica disciplina per l’uso e la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (commi 75, 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies, 75-sexies, 75- septies);
 - al comma 3) si attua una modifica al Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 59 che sancisce sanzioni amministrative ed accessorie in relazione alla circolazione su strada con veicoli atipici;

Preso atto che :

- la sopracitata Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai nuovi commi 75, 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies, 75 sexies, 75-septies dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, stabilisce sinteticamente quanto segue:
 - caratteristiche tecniche e costruttive affinché un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica sia considerato un velocipede ai sensi dell’articolo 50 del Codice della Strada (definizione di velocipede);
 - caratteristiche dei conducenti, ambiti di circolazione e limiti di velocità per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché dotazioni per la sicurezza e la visibilità in determinate circostanze e ulteriori modalità e limitazioni di circolazione dei mezzi;
 - introduzione di specifiche sanzioni;
 - introduzione dell’obbligo di approvazione di una specifica deliberazione della Giunta Comunale al fine di poter attivare, all’interno del territorio comunale, servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica , anche in modalità sharing. Tale atto deve necessariamente contenere indicazioni in merito a:
 - a) numero delle licenze attivabili,
 - b) numero massimo di dispositivi messi in circolazione,
 - c) obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio di noleggio,

- d) modalità di sosta consentite per i dispositivi, eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;
- la Legge Regionale 25/2017 stabilisce che sono servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti e che tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.

Considerato inoltre che :

- con Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 79 del 11/04/2019 - è stato adottato il *Piano Urbano della Mobilità Sostenibile* (P.U.M.S.), uno dei cui obiettivi è il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità del centro storico e dei poli attrattori intervenendo prioritariamente sull'offerta di mobilità alternativa;
- il servizio di sharing di monopattini a prevalente propulsione elettrica è da considerarsi un'offerta di mobilità alternativa a servizio dei cittadini;
- il servizio di sharing di monopattini a prevalente propulsione elettrica, ai sensi della Legge Regionale 25/2017 e della Legge 160/2019, si configura come servizio di mobilità complementare al trasporto pubblico e dunque mira a soddisfare il bisogno dei cittadini e dei *city users* di spostarsi sul territorio comunale.

Preso atto che:

- il Ministero dell'Interno ha pubblicato una circolare avente oggetto "Circolazione su strada dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica" destinata tra gli altri anche alle prefetture, alle questure, ai compartimenti della polizia stradale allo scopo di chiarire la relativa normativa, chiarendo:
- le nuove regole introdotte dal decreto legge 162/2019
- le prescrizioni relative alla circolazione dei monopattini elettrici e degli altri dispositivi per la micromobilità elettrica,
- i procedimenti sanzionatori
- le caratteristiche difformi alla normativa
- le procedure di confisca e di individuazione del proprietario
- le responsabilità del minore
- le indicazioni per il monitoraggio dell'incidentalità.

Rilevato dunque che le norme succitate introducono - e disciplinano - l'utilizzo su aree pubbliche degli monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sul territorio nazionale mentre demandano a specifica deliberazione di Giunta Comunale la possibilità di

attivazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di attività di sharing/noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica nell'ambito dei territori di competenza.

Dato atto che:

- al fine dell'introduzione del servizio di sharing free-floating di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sul territorio comunale, il Comune di Reggio Emilia ha pubblicato in data 03/02/2021 un Avviso pubblico – Reg. Albo pretorio n. 2021/480 – per la raccolta di manifestazioni di interesse al fine di individuare dei soggetti interessati alla gestione del servizio di sharing di monopattini elettrici in modalità “free floating” sul territorio del Comune di Reggio Emilia;
- sono pervenute 13 manifestazioni di interesse entro i termini indicati nel sopracitato Avviso Pubblico.

Ritenuto che:

- tenendo conto del già citato comma 75-septies, art. 1, Legge n. 8 del 28 Febbraio 2020, viste le manifestazioni di interesse ricevute in modo conforme, si ritiene che ai fini della sperimentazione siano fissati i seguenti elementi fondamentali:
 - il numero massimo di “licenze” attivabili, e dunque di operatori economici che possono svolgere un servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sul territorio del Comune di Reggio Emilia, è pari a 13;
 - il numero massimo di veicoli introducibili nella flotta di ciascun operatore autorizzato è pari a 300 e, conseguentemente, il numero massimo complessivo di dispositivi in funzione sul territorio comunale per servizi di sharing a flusso libero di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica risulta pari a 3900;
 - gli operatori di servizi in sharing a flusso libero dovranno presentare adeguata polizza, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con massimali dedicati al servizio monopattini di copertura almeno pari a € 3.000.000 per la RCT, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio, e polizza con massimali di copertura almeno pari a € 3.000.000 per la responsabilità civile personale del conducente.

Nello specifico:

- ♦ fra i terzi devono essere compresi, anche il Comune di Reggio Emilia e il conducente;
- ♦ l'articolo “Gestione del sinistro” deve prevedere: “la società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell'assicurato, designando, d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i”;

- la polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'operatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette; la sosta (intesa come chiusura della corsa) dei dispositivi in sharing può avvenire in tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto della segnaletica e delle norme vigenti; in caso lo ritenga necessario in relazione alla gestione della mobilità, il Comune di Reggio Emilia potrà in ogni momento individuare le aree di inibizione della chiusura della corsa o definire aree con inibizione della sosta o della circolazione;
- la circolazione dei veicoli del servizio di sharing nel territorio comunale potrà avvenire nell'area operativa minima e nelle aree di possibile espansione del servizio indicate nell'Allegato B nel rispetto di tutte le norme nazionali.

Rilevato che, la Pubblica Amministrazione:

- ha effettuato una mappatura per rilevare le scelte strategiche, inerenti il numero di licenze attivabili e il numero di dispositivi introducibili, adottate da altri Comuni ed ha approfondito la normativa e le disposizioni di riferimento;
- sulla base delle manifestazioni di interesse ha delineato un quadro complessivo delle modalità di attivazione e gestione del servizio ritenute più opportune dagli operatori di settore.

Considerato inoltre che :

- in base alle manifestazioni pervenute in modo conforme all'Avviso Pubblico, il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto utile, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza, efficacia ed efficienza del servizio di monopattini in sharing a flusso libero, l'elaborazione di condizioni minime di esercizio (Allegato A) da far sottoscrivere agli operatori economici;
- il Comune di Reggio Emilia intende procedere mediante notifica delle condizioni di esercizio (Allegato A) a ciascuno degli operatori che ha presentato correttamente la manifestazione di interesse all'Avviso Pubblico – Reg. Albo pretorio n. 2021/480 – e al rilascio della licenza fino al 27/07/2022, previa accettazione per iscritto delle condizioni di esercizio stesse.

Richiamati i contenuti principali delle sopra citate Condizioni di Esercizio che, in coerenza con quanto disposto in linea generale sul servizio di sharing a flusso libero di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sul territorio comunale, definiscono inoltre ulteriori elementi che dovranno caratterizzare l'attività degli operatori, tra i quali:

- requisiti degli operatori;
- caratteristiche del servizio in free-floating;
- caratteristiche dei mezzi;

- coperture assicurative;
- manutenzione e cura della flotta;
- informazione all'utenza.

Richiamati inoltre :

- la deliberazione di Consiglio Comunale i.d. n. 72 del 08/04/2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- il decreto del Sindaco PG n. 174336 del 29/10/2020, con il quale è stato attribuito all'Arch. Paolo Gandolfi ad interim la responsabilità di direzione della struttura di Policy "Mobilità sostenibile.

Preso atto:

- delle Condizioni di esercizio del servizio di sharing di monopattini elettrici in sistema "free floating" sul territorio comunale (**Allegato A**);
- della planimetria indicante l'area operativa minima e le aree di possibile espansione del servizio (**Allegato B**);
- che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e pertanto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 s.m.i., non è soggetto a parere di regolarità tecnico e contabile.

Ritenuto:

- **di approvare** le Condizioni di esercizio del servizio di sharing di monopattini elettrici in sistema "free floating" sul territorio comunale (**Allegato A**);
- di approvare la planimetria delle aree operative (**Allegato B**).

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabili dei Servizio interessato sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

D E L I B E R A

- **di approvare** le Condizioni di esercizio del servizio di sharing di monopattini a prevalente propulsione elettrica a flusso libero ("free floating") sul territorio comunale (**Allegato A**);

- di approvare la planimetria delle aree operative del servizio di sharing di monopattini a prevalente propulsione elettrica (**Allegato B**);
- di attivare sul territorio comunale, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la sperimentazione di servizi di sharing di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in modalità “free-floating” fino al 27/07/2022;
- di definire, sulla base di quanto disposto comma 75-septies, art. 1, Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, i seguenti elementi riguardanti l’attivazione di servizi di sharing in modalità “free floating” di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sul territorio comunale:
 - a. il numero massimo di “licenze” attivabili è fissato pari a 13;
 - b. il numero massimo di veicoli introducibili nella flotta di ciascun operatore autorizzato è fissato a 300 e, conseguentemente, il numero massimo complessivo di veicoli risulta pari a 3900;
 - c. gli operatori di servizi in sharing a flusso libero dovranno presentare adeguata polizza, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con massimali dedicati al servizio monopattini di copertura almeno pari a € 3.000.000 per la RCT, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio, e polizza con massimali di copertura almeno pari a € 3.000.000 per la responsabilità civile personale del conducente. Nello specifico:
 - i. fra i terzi devono essere compresi, anche il Comune di Reggio Emilia e il conducente;
 - ii. l’articolo “Gestione del sinistro” deve prevedere: “la società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell’assicurato, designando, d’intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i”;
 - iii. la polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.
 - iv. l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’operatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette;
 - d. la sosta (intesa come chiusura della corsa) dei dispositivi in sharing può avvenire in tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto della segnaletica e delle norme vigenti; in caso lo ritenga necessario in relazione alla gestione della mobilità, il Comune di Reggio Emilia potrà in ogni momento individuare le aree di inibizione

della chiusura della corsa o definire aree con inibizione della sosta o della circolazione;

- e. la circolazione dei veicoli del servizio di sharing nel territorio comunale potrà avvenire nell'area operativa minima indicata nell'Allegato B in primis e successivamente, previo accordo con il Comune di Reggio Emilia, nelle aree di possibile espansione del servizio indicate nell'Allegato B nel rispetto di tutte le norme nazionali.
- di procedere, ai fini dell'attivazione del servizio, alla notifica a ciascuno degli operatori che ha presentato correttamente la manifestazione di interesse delle condizioni di esercizio (Allegato A) e al rilascio della licenza fino al 27/07/2022, previa accettazione scritta delle succitate condizioni di esercizio da parte di ciascun operatore;
- di dare mandato ai Dirigenti competenti, di procedere con il perfezionamento delle azioni e degli atti conseguenti.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza,

Visto l'art 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Con voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, per dar corso in tempi celeri alla pubblicazione delle linee di indirizzo in argomento, al fine di dare riscontro nel più breve tempo possibile ai bisogni del territorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano